

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2023, n. 3-7499

**Legge Regionale 10/02/2009, n. 4 art. .11. Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. art. 11 D.G.R. n. 27-3480/2016 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà dei Comuni di Ribordone e Valprato Soana - A.T.S. EnergiVos 2023-2038. Approvazione.**



Seduta N° 399

Adunanza 09 OTTOBRE 2023

Il giorno 09 del mese di ottobre duemilaventitre alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Luigi Genesio ICARDI

#### **DGR 3-7499/2023/XI**

#### **OGGETTO:**

Legge Regionale 10/02/2009, n. 4 art. .11. Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. art. 11 D.G.R. n. 27-3480/2016 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà dei Comuni di Ribordone e Valprato Soana – A.T.S. EnergiVos 2023-2038. Approvazione.

A relazione di: Carosso

Premesso che:

1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'art. 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;

2) la l.r. 10 febbraio 2009, n. 4, così come modificata da ultimo dalla l.r. 3 del 9 marzo 2023 di riordino dell'ordinamento regionale, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede, all'art. 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Programma Forestale Regionale, precedentemente denominato Piano Forestale Regionale, e, all'art. 11, la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, precedentemente denominato Piano Forestale Aziendale (PFA), entrambi da approvarsi da parte della Giunta Regionale;

3) l'art. 45 della sopra citata l.r. 3 del 9 marzo 2023 prevede che, fino all'approvazione del

provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'art. 8, co. 3 della l.r. 4/2009, per la redazione del Piano di Gestione Forestale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, co. 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 stessa;

4) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) indica:

- A - al Titolo I, art. 2 i casi nei quali l'esecuzione degli interventi selvicolturali possono derogare a quanto previsto dal Regolamento stesso. Tra questi il comma 2 lettera a) esplicita gli interventi previsti all'interno dei piani forestali aziendali,
- B - al Titolo II, capo I le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali. L'art. 9 elenca le modalità di assegno al taglio,
- C - al Titolo II, capo II, art. 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA,
- D - al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi,
- E - al Titolo V le norme per la gestione del pascolo;

5) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della L.r. 4/2009;

6) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 approva il Piano Forestale Regionale (PFR) 2017-2027 ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 4/2009. Il PFR ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Dato atto che non è stato ancora assunto il provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e pertanto per la redazione del Piano di Gestione Forestale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, co. 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023.

Richiamato il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", che all'art. 6, comma 4, lett. c-bis), esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica "i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni".

Tenuto conto che l'art. 42 (Attribuzioni dei Consigli) del **D.lgs. n. 267/2000** (Testo unico Enti locali) al comma 2, lettera b indica tra le competenze del Consiglio comunale l'assunzione degli atti relativi a piani territoriali ed urbanistici e ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione.

Tenuto conto che:

1) il R.D.L. n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ha costituito un Parco Nazionale presso il gruppo Gran Paradiso nella Alpi Graie. Il Parco è stato perimetrato da ultimo con D.P.R. 27 maggio 2009 (G.U. 9 ottobre 2009, n. 235);

2) l'art. 12 dell'legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991) dispone sulle finalità, contenuti e iter di approvazione del Piano per il parco;

3) la L.r. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":

- all'art. 2 istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Ai sensi dell'art. 4 della stessa L.r., tale rete è composta, tra le altre aree, dai parchi nazionali per la parte ricadente nel territorio regionale. I parchi nazionali e le riserve

naturali statali sono regolati sulla base delle vigenti disposizioni dello Stato;

- all'art. 26 dispone che per le aree naturali protette classificate parco naturale venga redatto un piano di area avente valore di piano territoriale regionale e che sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico (art. 135 D. Lgs.42/2004);

- all'art. 40 prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000;

- all'art. 42 prevede che i soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 predispongano il relativo piano di gestione, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano le singole aree nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse;

4) la D.G.R. n. 32-8597 del 22 marzo 2019:

- approva, ai sensi dell'art. 12 della L. 394/1991, il Piano del Parco Nazionale del Gran Paradiso, integrato con le misure di conservazione per la ZSC/ZPS IT 1201000 "Gran Paradiso",

- stabilisce, ai sensi degli artt. 40 e 42 della L.r. 19/2009, che il Piano assuma la valenza di Piano di gestione della ZSC/ZPS stessa,

- stabilisce che, dalla data di designazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del Sito IT1201000 quale ZSC, la gestione della ZSC rimane affidata all'Ente di gestione del Parco Nazionale del Gran Paradiso e che, per il territorio piemontese, l'Ente stesso è da ritenersi delegato all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza di interventi, attività e progetti ricadenti nel Sito;

5) con Decreto MATTM del 12 febbraio 2020 il Sito IT1201000 "Gran Paradiso" è stato designato ZSC e ne è stata delegata la gestione al Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Dato atto, come da istruttoria effettuata dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, che:

1) in attuazione delle attività finanziate ai sensi dell'Operazione 16.8.1 del PSR 2014-22 della regione Piemonte (le cui disposizioni di attuazione sono state approvate con DGR n. 80-6272 del 22/12/2017), l'Associazione Temporanea di Scopo (in seguito A.T.S.) EnergiVos, costituita dai Comuni di Ribordone e Valprato Soana, ha trasmesso la proposta di Piano Forestale Aziendale delle proprietà comunali in sua gestione, con nota prot. ricevimento n. 101017 del 11 agosto 2022, per richiederne l'approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 11 del Regolamento forestale. La proposta, come da documentazione agli atti del Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risulta composta da:

01 – Relazione di Piano,

02 – Descrizioni particellare,

03 – Registro degli interventi e degli eventi,

04 – Schede per il monitoraggio delle aree permanenti,

05 – Schede di valutazione dei boschi di protezione diretta,

06 – Carta forestale, in scala 1:10.000,

07 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000,

08 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000,

09 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000,

10 – Carta degli habitat Natura 2000 e delle aree normative del Piano del Parco in scala 1:10.000,

11 – Carta sinottico catastale in scala 1:10.000;

2) il Piano Forestale Aziendale delle proprietà dei Comuni di Ribordone e di Valprato Soana riguarda complessivamente 864,04 ettari, dei quali 864,00 boscati e 284,07 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso;

3) le superfici interessate dal Piano Forestale Aziendale:

A - ricadono per 510,57 ettari nella ZSC/ZPS IT 1201000 "Gran Paradiso". L'Ente di Gestione del Parco Nazionale del Gran Paradiso ha trasmesso, con nota prot. ric n. 152082 del 06 dicembre 2022, il proprio giudizio positivo di valutazione di incidenza condizionato al rispetto delle prescrizioni che seguono. Pertanto, l'attuazione del piano nella ZSC/ZPS IT 1201000 "Gran Paradiso" e' subordinata al loro rispetto:

- l'attuazione degli interventi programmati viene preceduta da una fase di confronto preliminare con l'Ente Parco, finalizzata ad assumere le necessarie informazioni relative alla presenza di habitat o specie non rilevate al momento della stesura del Piano;
- sulla base dei riscontri dei monitoraggi sulla fauna, in particolare l'avifauna nidificante, l'Ente Parco potrà disporre modifiche al calendario dei periodi di intervento;
- la martellata viene definita, di norma, con la presenza del personale dell'Ente Parco sia in ottica di gestione dell'intervento sia per l'eventuale individuazione di sub-aree, all'interno delle particelle, da escludere dalla gestione attiva per presenza contingente di specie vulnerabili d'interesse conservazionistico;
- l'eradicazione/estirpazione ed il materiale di risulta delle specie vegetali esotiche invasive vengono gestiti come riportato nelle schede specifiche redatte dal Gruppo di lavoro sulle "Specie vegetali Esotiche Invasive di Regione Piemonte";
- le schede di monitoraggio compilate per le aree permanenti vengono inviate all'Ente Parco;
- dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori indicazioni gestionali e operative contenute nella pianificazione A.I.B. 2022-2026 del Parco;
- prima di avviare gli interventi previsti all'interno dell'area protetta, dovrà essere inviata l'istanza per l'acquisizione del nulla-osta previsto dall'art. 13 della L. 394/1991;

B - non sono interessate da boschi da seme, così come individuati dalla normativa vigente;

C - comprendono boschi a protezione diretta, così come individuabili in base al manuale "Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta" della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 27-3480 del 13/06/2016 di approvazione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA. Tali superfici (163,70 ettari) si riferiscono a undici particelle forestali inserite tutte nell'apposita compresa (n.1). La valutazione del ruolo protettivo è stata eseguita con la compilazione di specifiche schede. Si prevedono interventi selvicolturali nel periodo di validità del Piano su 161,90 ettari, omogeneamente ripartiti sulle particelle che compongono la compresa;

D - il Piano non individua comprese silvo-pastorali, pertanto viene precisato che il pascolo in bosco non è consentito per il periodo di validità del Piano stesso,

E - non ricadono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D. Lgs 42/2004;

4) il Piano prevede, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del Regolamento forestale, la seguente deroga all'art. 9 comma 1 del Regolamento stesso: "le operazioni di martellata delle piante da prelevare potranno essere sostituite da contrassegnatura supportata dalla memorizzazione della posizione delle stesse sul terreno tramite sistema GPS con correzione differenziale e numerazione a vernice del fusto. I file dei dati memorizzati nel sistema di coordinate UTM WGS84 (EPSG:32632), saranno allegati all'istanza di taglio e al registro degli interventi e degli eventi. La stessa procedura di memorizzazione potrà interessare le piante da rilasciare a tempo indefinito, morte e vive."

Si rileva la non uniforme dotazione strumentale dei diversi Organi di controllo, i quali, per contro, devono essere sempre nelle condizioni di eseguirlo, e l'ancora non precisa geolocalizzazione tramite GPS sotto la copertura delle chiome degli alberi; pertanto, la modalità di assegno al taglio proposta non può sostituire la modalità tradizionale tramite martellata ma affiancarla e quindi la

deroga prevista dal Piano non può essere accolta;

5) il Piano Forestale Aziendale è stato adottato dal Consiglio Comunale di Ribordone e Valprato Soana rispettivamente con deliberazione n. 13 del 27 gennaio 2023 e deliberazione n. 33 del 21 ottobre 2022, come previsto dall'art. 11, comma 2, lettera a) del Regolamento forestale;

6) per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

7) il Piano Forestale Aziendale è funzionalmente collegato, con gli opportuni aggiornamenti, allo studio preliminare alla pianificazione forestale territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della L.r. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;

8) come indicato nella stessa relazione, il periodo di validità richiesto per il Piano Forestale Aziendale è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al 6° comma dell'art. 11 della L.r. 4/2009, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 15 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2037/2038 (31 agosto 2038);

9) il Piano forestale in questione, salvo la deroga all'art. 9 comma 1 del Regolamento forestale prevista dal Piano Forestale per le motivazioni sopra espresse e il rispetto nella ZSC IT1201000 "Gran Paradiso" delle prescrizioni sopra riportate, può essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, essendo state rispettate le norme sopra citate, al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;
- concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica;

10) l'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento forestale. Per il periodo di validità del Piano, il pascolo in bosco è vietato.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere all'approvazione del Piano Forestale Aziendale delle proprietà dei Comuni di Ribordone e di Valprato Soana, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come sopra descritto.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n- 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta Regionale unanime

*delibera*

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano Forestale Aziendale delle proprietà dei Comuni di Ribordone e di Valprato Soana, riguardante 864,04 ettari, dei quali 864,00 boscati e 284,07 a

gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso.

L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento forestale.

Per il periodo di validità del Piano, il pascolo in bosco è vietato;

2) di non accogliere la deroga all'art. 9 comma 1 del Regolamento forestale prevista dal Piano Forestale per le motivazioni espresse in premessa;

3) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale ha validità di 15 anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 15 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2037/2038 (31 agosto 2038);

4) che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- 01 – Relazione tecnica,
- 02 – Descrizioni particellare,
- 03 – Registro degli eventi e degli interventi,
- 04 – Schede per il monitoraggio delle aree permanenti,
- 05 – Schede di valutazione dei boschi di protezione diretta,
- 06 – Carta forestale, in scala 1:10.000,
- 07 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000,
- 08 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000,
- 09 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000,
- 10 – Carta degli habitat Natura 2000 e delle aree normative del Piano del Parco
- 11 – Carta sinottico catastale in scala 1:10.000;

5) di disporre che la sua attuazione nella ZSC/ZPS IT 1201000 “Gran Paradiso” sia subordinata alle seguenti prescrizioni:

- l'attuazione degli interventi programmati viene preceduta da una fase di confronto preliminare con l'Ente Parco, finalizzata ad assumere le necessarie informazioni relative alla presenza di habitat o specie non rilevate al momento della stesura del Piano;
- sulla base dei riscontri dei monitoraggi sulla fauna, in particolare l'avifauna nidificante, l'Ente Parco potrà disporre modifiche al calendario dei periodi di intervento;
- la martellata viene definita, di norma, con la presenza del personale dell'Ente Parco sia in ottica di gestione dell'intervento sia per l'eventuale individuazione di sub-aree, all'interno delle particelle, da escludere dalla gestione attiva per presenza contingente di specie vulnerabili d'interesse conservazionistico;
- l'eradicazione/estirpazione ed il materiale di risulta delle specie vegetali esotiche invasive vengono gestiti come riportato nelle schede specifiche redatte dal Gruppo di lavoro sulle “Specie vegetali Esotiche Invasive di Regione Piemonte”;
- le schede di monitoraggio compilate per le aree permanenti vengono inviate all'Ente Parco;
- dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori indicazioni gestionali e operative contenute nella pianificazione A.I.B. 2022-2026 del Parco;
- prima di avviare gli interventi previsti all'interno dell'area protetta, dovrà essere inviata l'istanza per l'acquisizione del nulla-osta previsto dall'art. 13 della L. 394/1991;

6) di dare atto che la presenta deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul portale dei servizi online della Regione Piemonte, tema Ambiente e territorio, sezione "Sifor" oppure "Piani Forestali Aziendali", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piani-forestali-aziendali>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.